



PROVINCIA DI COMO

C.F. N. 80004650133 - P. IVA N. 00606750131

VIA BORGOVICO N. 148 - 22100 COMO



COMUNE DI ALBAVILLA (CO)

N. **0008680** del 11-09-2012

Categoria 6 Classe 1 in Arrivo



Prot. n. **39578**

Como, 10 settembre 2012

Risposta al foglio n.

OGGETTO: Parere provinciale VAS del PGT
Trasmissione parere

ANTICIPATA VIA FAX

Egr. Sigg.
Ing. Anna Bargna
Ing. Ivan Cecco
Comune di
22031 ALBAVILLA (CO)
fax 031-3354331

Con la presente si trasmette copia del parere VAS di cui in oggetto.

A disposizione per qualunque chiarimento, si porgono i migliori saluti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(arch. Giuseppe Coscuza)



PROVINCIA DI COMO

VIA BORGOVICO N. 148 - 22100 COMO -
C.F. N. 80004650133 - P. IVA N. 00606750131

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI ALBAVILLA

In relazione al processo di consultazione attualmente in corso, sulla scorta della documentazione agli atti e dei contatti intercorsi, si ritiene di segnalare quanto di seguito indicato.

1 Valutazioni di carattere generale

Com'è noto il Rapporto Ambientale (RA) è stato predisposto mediante l'avvalimento di un gruppo di lavoro messo a disposizione dalla Provincia, in attuazione della L.R. 12 /2005, art. 13 comma 14, che prevede che i comuni possano *"avvalersi della provincia per la redazione degli atti di PGT"*.

Si rileva che poichè la documentazione pubblicata non comprende il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole non è possibile in questa fase esprimere valutazioni in merito ad eventuali previsioni trasformatrici contenute negli stessi.

2 Ambiti di trasformazione proposti

Si riportano di seguito le osservazioni, valutazioni e/o criticità in merito alle proposte di ambiti di trasformazione/riqualificazione del PGT.

Ambito ARA 1 "Salute": Si tratta di un vasto comparto agro-forestale impostato su un terrazzo posto a monte di un orlo di scarpata morfologica. Al margine nord-ovest si ubicano i ruderi dell'ex albergo La Salute; a sud dell'albergo si estende un'ampia radura prativa, un tempo utilizzata quale parcheggio, e sul lato ovest di detta radura si rileva la presenza di maestose alberature, costituite da conifere ornamentali aventi oggi portamento pressochè monumentale. Le restanti superfici dell'ambito sono invece state colonizzate da boschi d'alto fusto riconducibili ad acero-frassineti con presenza accessoria di faggio (*Fagus sylvatica*), abete bianco (*Picea abies*), betulla (*Betula pendula*) e nocciolo (*Corylus avellana*). Dal punto di vista funzionale si rileva che il contesto in esame è intercluso in una vastissima area sorgente di biodiversità ricompresa tra gli ambiti di massima naturalità (MNA) della rete ecologica del PTCP. L'ambito appare inoltre caratterizzato da elevato pregio paesaggistico per l'alternarsi di aree boscate, prati stabili, vestigia di filari arborei monumentali e scorci panoramici sui territori circostanti.

Ciò premesso si chiede, allo scopo di salvaguardare i valori paesaggistico-ambientali del comparto, che la pianificazione attuativa o negoziata sia orientata a preservare l'intera

superficie attualmente interessata a bosco e a prato stabile che dovrà essere pertanto ricondotta ad elemento della rete ecologica del PTCP.

Gli interventi in previsione dovranno essere quindi limitati:

1. all'edificio esistente, per il quale gli interventi edilizi potranno prevedere la "ristrutturazione edilizia" con il mantenimento dell'impianto piano-altimetrico originale e delle caratteristiche strutturali e di riconoscibilità dell'ex-albergo senza prevedere alcun incremento della consistente volumetria esistente;

2. alla porzione prativa posta a sud del volume edilizio esistente, area pertinenziale all'edificio esistente e sulla quale potranno trovare collocazione i servizi dell'albergo.

In tale ottica, occorrerà salvaguardare le confere monumentali facenti parte dell'originario filare (fatte salve ovviamente le necessarie verifiche in merito alla loro condizione fitosanitaria e alla loro stabilità).

3 Specifici ambiti tematici

3.1 Compatibilità delle previsioni del PGT con gli elementi del Sistema Paesistico-Ambientale del PTCP

3.1.1 Rete ecologica e paesaggio

Con riferimento all'art. 11 commi 4, 5, 6 e 12 delle NTA del PTCP, la classificazione ed estensione della rete ecologica può essere meglio precisata da parte degli strumenti urbanistici comunali. Tali modifiche debbono essere adeguatamente motivate sotto il profilo ambientale e comunque garantire la coerenza con l'assetto strutturale e la funzionalità complessiva della rete ecologica. Tale coerenza è verificata dalla Provincia nell'ambito della procedura di valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali. La rete ecologica del PTCP costituisce, quindi, lo strumento attraverso il quale il PTCP identifica gli ambiti del territorio provinciale che, per qualità paesaggistica e funzione ecologica, necessitano di essere salvaguardati.

Per quanto premesso, la valutazione delle previsioni di Piano riguarda in linea di principio sia ambiti ubicati all'interno della rete ecologica del PTCP sia ambiti ricompresi nelle aree urbanizzate degli strumenti urbanistici vigenti ma con caratteristiche tali da poter essere considerati, ai fini della funzionalità della rete ecologica, aree meritevoli di salvaguardia e tutela.

⇒ La proposta di Documento di Piano (DdP) individua gli ambiti di trasformazione sui quali si rilevano le criticità riportate al paragrafo 2 in merito alla sostenibilità dei processi trasformativi rispetto al contesto paesaggistico e alla funzionalità complessiva della rete ecologica provinciale.

⇒ Relativamente alle restanti previsioni contenute nella proposta di DdP, non si rilevano criticità.

Quanto sopra, fatte salve le verifiche dei limiti di sostenibilità insediativa così come riportate al paragrafo 3.2.1.

3.1.2 Aree agricole

Con riferimento alla componente in oggetto si rileva che il territorio agricolo a sud della strada provinciale Como-Lecco, intorno alle frazioni di Saruggia, Corogna e Carcano, presenta caratteristiche di ambito agricolo strategico di valenza sovra comunale (comprensivo anche delle parti definite dal DdP come "Ambiti boschivi e di tutela ambientale" e di quelle comprese entro il Parco Valle Lambro).

Si rimanda alla fase di valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP la corretta individuazione degli "ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" secondo i criteri e le modalità definite dalla DGR 19 settembre 2008 - n. 8/8059.

3.1.3 Aree protette e Siti Rete Natura 2000

Con riferimento alla tematica in oggetto ed in particolare alle procedure di valutazione d'incidenza di cui alla LR 86/83 modificata il 04 agosto 2011 e alla d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i, si evidenzia la presenza sul territorio comunale del S.I.C. IT2020005 "Lago di Alserio".

Allo scopo di espletare il procedimento di Valutazione d'Incidenza, questo Ente ha richiesto all'ente gestore (con nota n° 34179 del 24/07/2012) l'espressione del parere obbligatorio di competenza ai sensi dell'art. 2 comma 7 della d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i.

Stante il fatto che ad oggi non è pervenuto il parere Parco Regionale Valle Lambro, si resta in attesa dello stesso al fine dell'espressione del provvedimento di Valutazione d'Incidenza.

3.1.4 La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

La proposta di PGT individua nelle Tav. D.07 "Vincoli esistenti" e D.05 "Il patrimonio storico-culturale" i beni di interesse storico e artistico sottoposti a tutela, quali edifici religiosi, ville con parco e aree di interesse archeologico.

Si precisa che ai sensi dell'art. 18 delle NTA del PTCP gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nel Piano delle Regole devono:

- provvedere alla classificazione e delimitazione dei beni di interesse storico-culturale e prevedere ove necessario specifiche norme di tutela integrative dei vincoli di legge gravanti su tali beni;
- individuare adeguate aree di rispetto attorno ai beni storico-culturali in relazione al valore intrinseco di tali beni, al rapporto morfologico con il paesaggio circostante ed ai criteri di visibilità controllata, vietando nuove edificazioni all'interno di tali aree di rispetto.

Si chiede pertanto di valutare di individuare nelle tavole di Piano adeguate fasce di rispetto attorno a tali beni ai sensi dell'art. 18 delle NTA del PTCP.

Si segnala inoltre che la tav. D.07 individua alcuni beni di interesse culturale con presenza di vincolo apposto con decreto, mentre gli stessi beni non sono stati riportati nella tav. D.05.

Pertanto al fine di una migliore comprensione e lettura del patrimonio storico - artistico si chiede di uniformare le tavole di piano inserendo tutti i beni di interesse storico e artistico comprendendo anche quelli vincolati con specifico decreto in un'unica tavola grafica.

3.1.5 Componente geologica

Per quanto concerne la componente geologica si ricorda che:

- lo studio geologico costituisce parte integrante del PGT e che lo strumento di pianificazione comunale deve quindi essere adeguato alle risultanze dello studio geologico secondo le procedure di cui alla l.r. 12/05;
- eventuali interventi che interferiscono con le fasce di rispetto fluviali devono essere conformi alle N.T.A. dello S.R.I.M.

3.2 Compatibilità delle previsioni del PGT con gli elementi del Sistema Urbanistico Territoriale del PTCP

3.2.1 *Sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo*

La proposta di Documento di Piano trasmessa riporta il calcolo dell'indice di consumo di suolo (ICS) pari al 21%, che colloca il Comune in Classe C dell'Ambito Territoriale "Triangolo Lariano", e il calcolo della superficie ammissibile di espansione (SAE) totale pari a circa 57.981 mq comprensiva della quota derivante dall'applicazione dei criteri premiali di cui agli art. 39 e 40 delle NTA del PTCP.

A tal proposito si rileva che il Comune di Albavilla ha presentato le schede per l'applicazione dei criteri premiali ma che non risulta comprensibile il calcolo relativo alla determinazione degli indici di sostenibilità insediativa ISI2 e ISI3.

Si chiede pertanto di verificare la correttezza dei calcoli relativi agli indici di sostenibilità insediativa ISI2 e ISI3 e, conseguentemente, di verificare il calcolo della SAE.

Al fine della verifica di cui sopra, si chiede anche di trasmettere una tavola grafica con la rappresentazione dell'area urbanizzata (AU) con riferimento all'art. 38 delle NTA del PTCP.

3.2.2 *Componente viabilistica*

Il PGT è interessato dagli interventi previsti dal PTCP e dal PTR relativi a proposte di nuovi tracciati e potenziamento e riqualifica di quelli esistenti. Gli elaborati del PGT non riportano peraltro l'intervento del collegamento autostradale VA-CO-LC.

Il PTR individua il Comune di Albavilla tra quelli interessati dall'obiettivo prioritario per le infrastrutture, ed in particolare dalla tratta Como-Lecco dell'autostrada regionale Varese-Como-Lecco. In relazione a tale obiettivo, come indicato negli "strumenti operativi" del PTR, il Comune è tenuto a trasmettere alla Regione Lombardia il PGT adottato per la verifica di compatibilità con il PTR. Le modalità di recepimento dell'autostrada prevista dovranno essere concordate con la Regione.

3.2.3 *Sistema distributivo commerciale e sistema produttivo*

In riferimento alle tematiche trattate non si evidenziano criticità.

3.3 Sistema idrico integrato

Rete fognaria

Il Comune di Albavilla ha approvato il Reticolo Idrico Minore con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 15 maggio 2008.

Si evidenzia che le maggiori criticità sono relative all'utilizzo di alvei di rogge, classificate dal Comune di Albavilla come reticolo idrico minore, coperte o intubate come collettori delle acque reflue; tale circostanza configura una situazione d'inadeguatezza della fognatura nelle aree che interessano i tratti di rete fognaria indicata come rete n° 6 nella planimetria riportante le reti fognarie del Comune di Albavilla, allegate alle integrazioni trasmesse in data 14/07/2010 in relazione alla domanda di rinnovo all'autorizzazione. A tal proposito si rileva che il Comune ha presentato in data 27/06/2009 la domanda di rinnovo del provvedimento autorizzativo, ad oggi il procedimento è sospeso in fase di istruttoria.

Relativamente alle proposte di ambiti di trasformazione del PGT, si evidenzia quanto di seguito riportato:

ATR1 "via Fontana": tale ambito non risulta essere servito da pubblica fognatura comunale ed è limitrofo all'area di rispetto di una captazione di un pozzo ad uso potabile.

ATR2 "via Brianza e via Monte Bolettono": l'obiettivo del piano attuativo è il completamento del tessuto urbano, la destinazione d'uso prevalentemente dell'area e di tipo residenziale, tale ambito risulta essere servito da pubblica fognatura comunale.

ATR3 "via della Busa" in località Frazione Molena: l'ambito, servito da pubblica fognatura comunale, è parzialmente sovrapposto a un'asta del reticolo idrico minore. Si chiede di valutare l'interferenza con la connessa area di rispetto (potenzialmente definita per la fascia di 4 metri).

ATR4 "via dei Ronchi" in località Frazione di Carcano: tale ambito risulta essere ubicato in una nuova zona da servire da pubblica fognatura comunale che risulta essere in fase di approvazione.

ATP1 "via Milano": tale ambito risulta essere ubicato in una zona non servita da pubblica fognatura comunale. Il Comune dichiara, nelle integrazioni trasmesse per l'espletamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione delle pubbliche fognature, che l'area sarà servita da fognatura (ad oggi non ancora approvata).

ARA1 "Ambito Speciale della Salute": tale ambito risulta essere ubicato in una zona non servita da pubblica fognatura comunale.

ARU1 "Ex Opera Pia Roscio": tale ambito risulta essere servito da pubblica fognatura comunale.

ARU2 "Vicolo Volta": l'ambito risulta essere servito da pubblica fognatura comunale.

ARU3 "Curt del Popul": l'ambito risulta essere servito da pubblica fognatura comunale.

ARU4 "via ai Campi": l'ambito risulta essere ubicato in una nuova zona da servire da pubblica fognatura comunale che risulta essere in fase di approvazione.

Si ricorda in generale che gli interventi in aree non raggiunte da rete fognaria implicano la necessità di attivazioni di scarichi nell'ambiente, la cui fattibilità è strettamente limitata ai casi dettati dal Regolamento regionale n° 3/2006.

Si ricorda infine che nelle aree non servite da fognatura tutti gli insediamenti, anche già esistenti, sono soggetti all'obbligo di regolarizzazione degli scarichi. Nel caso di nuclei abitati o insediamenti particolarmente addensati, l'adeguamento tecnico può risultare molto difficoltoso o impossibile, pertanto in questi casi si ritiene che, nella pianificazione territoriale e in collaborazione con le strutture dell'Autorità d'Ambito, debba essere adeguatamente prevista la realizzazione delle reti fognarie mancanti.

Derivazioni di acqua pubblica ad uso potabile

La situazione concessoria relativa alle derivazioni di acqua pubblica ad uso potabile da distribuire a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, intestate al Comune di Albavilla, risulta abbastanza problematica.

Il Comune di Albavilla è titolare di:

- un'autorizzazione provvisoria, rilasciata dalla Regione Lombardia con Provvedimento n. 22335 del 20/11/2002, dalla Sorgente "Alserio" in Comune di Alserio, la cui istruttoria è tutt'ora in corso;
- un'autorizzazione provvisoria, rilasciata dalla Regione Lombardia con Provvedimento n. 22335 del 20/11/2002, da Torrente Cosia (Diga della Leana) attualmente non utilizzata, la cui istruttoria è tutt'ora in corso;
- un procedimento istruttorio attivato presso la Provincia di Como Settore Ecologia e Ambiente per il riconoscimento preferenziale da una sorgente detta Buselac, attualmente non utilizzata;

- un procedimento istruttorio attivato presso la Provincia di Como Settore Ecologia e Ambiente per il rinnovo della concessione di derivazione da un pozzo (detto P2) in comproprietà con la Ditta Castagna S.p.A..

Nella carta dei vincoli relativa al PGT del Comune di Albavilla le derivazioni a uso potabile con le relative aree di rispetto (ZdR) sono correttamente posizionate.

Ciò premesso si rilevano le seguenti criticità:

- La derivazione da Torrente Cosia non è stata più utilizzata dal Comune di Albavilla dal 2003. Essendo una derivazione ad uso potabile pubblico l'area attorno al punto di presa è vincolata ai sensi dell'art. 96 del D. Lgv. 152/06 e s.m. e i. ed è, quindi, inserita nella proposta di PGT del Comune di Albavilla come Zona di Rispetto delle captazioni a uso potabile. Considerato che la derivazione è disattivata, il Comune di Albavilla potrebbe inoltrare istanza per la rinuncia alla derivazione, ciò comporta la dismissione delle opere mediante ripristino dei luoghi allo stato originale e lo svincolo delle aree territorialmente vincolate ai sensi del D. Lgv. sopra riportato. Nella Relazione di Piano il Comune di Albavilla dichiara di voler mantenere in essere la concessione per poterla riattivare in caso di crisi idrica. A tale proposito si evidenzia che il RR n. 02/06 all'art. 37 comma 1 prevede che il concessionario decade dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa nel caso di mancato esercizio della concessione per un triennio consecutivo. Per mantenere in essere la concessione il Comune di Albavilla dovrà, pertanto, riattivare la derivazione contestualmente alla presentazione di un adeguato progetto per il rilascio del DMV (Deflusso Minimo Vitale) del Torrente. La procedura di adeguamento era stata attivata dalla Provincia nel 2008 in attuazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato con d.g.r. n. III/2244 del 29/03/2006. Il Comune di Albavilla dopo aver richiesto una proroga per la predisposizione dello studio del DMV non ha presentato più nulla. Si ricorda che il mancato rilascio del DMV è causa di decadenza della concessione.
- Come per il punto precedente, la derivazione dalla Sorgente BUSELAC non è più utilizzata dal Comune di Albavilla dal 2007. Essendo una derivazione ad uso potabile pubblico l'area attorno al punto di presa è vincolata ai sensi dell'art. 96 del D. Lgv. 152/06 e s.m. e i. ed è, quindi, inserita nella proposta di PGT del Comune di Albavilla come Zona di rispetto delle captazioni a uso potabile. Dato che la derivazione è disattivata, il Comune di Albavilla potrebbe inoltrare istanza per la rinuncia alla derivazione, ciò comporta la dismissione delle opere mediante ripristino dei luoghi allo stato originale e lo svincolo delle aree territorialmente vincolate ai sensi del D. Lgv. sopra riportato. Anche in questo caso, nella Relazione di Piano, il Comune di Albavilla dichiara di voler mantenere in essere la concessione per poterla riattivare in caso di crisi idrica. Si ribadisce quanto già citato per la derivazione dal Torrente Cosia (Art. 37 del RR n. 02/06).
- Pozzo P2 detto "Castagna 2": il pozzo P2 è stato concesso con provvedimento della Regione Lombardia n. 25699 del 26/10/2001, per uso industriale a servizio della Ditta Castagna e ad uso potabile a servizio del Comune di Albavilla. La concessione rilasciata era soggetta alla seguente prescrizione: *"le aree circostanti il pozzo di Via Padre Meroni, 3. (P2), per un raggio di 200 m. dalla testata del pozzo,*

sono vincolate ai sensi del D.P.R. n° 236 del 24/5/88 e succ. mod. Tale vincolo dovrà essere recepito anche nell'ambito del P.R.G. comunale ai sensi della D.G.R. 15137 del 27/6/96. Il presente Decreto è notificato anche al Comune di Albavilla per gli adempimenti di competenza". La concessione suddetta aveva la durata di 10 anni a partire dal 10/08/1999 e pertanto risulta scaduta il 09/08/2009; in data 02/02/2009 la ditta Castagna S.p.A. avviava la procedura per il rinnovo della concessione da pozzi ad uso industriale e in data 05/11/2009 il Comune di Albavilla avviava la procedura per il rinnovo della concessione da pozzi ad uso potabile pubblico. Attualmente la pratica è sospesa dal Settore Ecologia e Ambiente, in quanto il Comune di Albavilla non ha ancora presentato la documentazione tecnica e idrogeologica necessaria per avviare la pratica. In sede di istruttoria per il rilascio della concessione dal Pozzo P2 gli Enti competenti (ASL, ARPA, A.ATO e PROVINCIA) dovranno esprimere il proprio parere per la ridelimitazione dell'area di rispetto che ad oggi corrisponde a 200 m di raggio dal punto di captazione. Si segnala, inoltre, il fatto che, da un punto di vista gestionale, è sconsigliabile l'utilizzo di un pozzo privato di proprietà della Castagna per scopi potabili pubblici. Si tenga conto che lo stesso pozzo è utilizzato contestualmente a uso industriale dalla ditta Castagna. È consigliabile, pertanto, individuare una nuova fonte di approvvigionamento per il Comune di Albavilla abbandonando i prelievi dal pozzo P2.

3.4 Rapporto con il Piano Territoriale Regionale

Il Consiglio Regionale della Lombardia, con deliberazione del 19/01/2010, n. 951, ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale Regionale; detto Piano ha acquistato efficacia dal 17 febbraio 2010 per effetto della pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul BURL; quindi dal 17 febbraio 2010 il PTR esercita gli effetti indicati all'art. 20 della L.R. 12/2005.

Al sensi dell'art. 34 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale, i Comuni, nella redazione dei PGT, impostano le scelte di sviluppo urbanistico locale in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela paesaggistica contenuti nel Piano del Paesaggio. Il PGT per il quale è verificata la rispondenza degli obiettivi di tutela paesaggistica, una volta approvato, assume la natura di atto a maggior definizione ai sensi dell'art. 6 della Normativa del PPR.

Il riconoscimento di uno strumento quale "atto a maggiore definizione" presuppone l'espressione, da parte dell'organo preposto all'approvazione, o all'espressione di parere, di una valutazione positiva circa l'effettiva capacità dello strumento urbanistico di garantire un maggior grado di riconoscimento e tutela dei valori paesaggistici rispetto alla disciplina paesaggistica previgente. Per i PGT la suddetta valutazione viene effettuata dalla Provincia che prende conoscenza a tal fine di tutti gli atti del PGT.

Si ricorda che, ai sensi del medesimo articolo, i Comuni, nella redazione del PGT, devono assumere come riferimento metodologico l'allegato "Contenuti paesaggistici del PGT" della d.g.r. n. 1681/2005. Nella fattispecie, il territorio di Albavilla fa parte dell'Unità Tipologica di Paesaggio del PPR, inclusa nella Fascia Collinare, denominata "Paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche", per la quale il PPR detta gli Indirizzi di Tutela nel Volume 3 del PPR stesso.

A tal proposito si suggerisce, a titolo collaborativo, di fare riferimento, nella predisposizione del PGT, oltre che alle disposizioni del PPR immediatamente operative (Titolo III- Parte II-

Normativa PPR), anche agli Indirizzi di Tutela sopra citati e ai Repertori del PPR, al fine di orientare le previsioni di Piano in direzione di scelte paesaggisticamente sostenibili.

Si rileva infine che l'intero territorio di Albavilla è interessato dal vincolo bellezze d'insieme ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004 con decreto del 29/04/1971.

La normativa del PPR (art. 16 bis, comma 4) prevede che per i beni paesaggistici di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.lgs 42/2004 " *I Piani di governo del territorio, i piani attuativi e i piani integrati di intervento vengono verificati dalla commissione per il paesaggio...* ".

Alla luce di tale prescrizione si ricorda la necessità di verificare i contenuti paesaggistici del PGT anche con la Commissione per il paesaggio locale.

4 Sistema Informativo Territoriale

Relativamente alla componente in oggetto, si attesta la correttezza delle procedure seguite; si rileva infatti che il comune ha trasmesso alla Provincia gli strati informativi relativi a "confine comunale" ed "ambiti non di rete".

5 Conformità alle norme del PTCP

La presente relazione riguarda esclusivamente gli aspetti connessi alle valutazioni inerenti il procedimento di VAS, nel principio della leale collaborazione tra Enti.

La Provincia si riserva pertanto di effettuare un più puntuale approfondimento con conseguenti formali determinazioni in relazione alla valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP ai sensi della L.R. n. 12 del 2005 e s.m.i.

Como, 10 settembre 2012

IL DIRIGENTE
(arch. Giuseppe Cosenza)



